

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“MATTARELLA-BONAGIA”

Via del Castoro, 13 – 90125 Palermo · Distretto Scolastico n. 41
Cod. Mecc. PAIC892001 · C.F. 97014380824
www.icmattarellabonagia.edu.it · paic892001@istruzione.it

**REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E L'UTILIZZO DEI
SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE**

Scuola dell'Infanzia · Scuola Primaria · Scuola Secondaria di I grado

Allegato n. 10 al Regolamento d'Istituto

Bozza da sottoporre agli organi collegiali

ALLEGATO N. 10

Regolamento per l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'adozione progressiva, consapevole e responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale (di seguito «sistemi di IA») nelle attività didattiche, amministrative e organizzative dell'Istituto.
2. In coerenza con le Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche (2025), con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), con la Legge 23 settembre 2025, n. 132 e con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il presente regolamento mira a:
 - a) promuovere un'IA antropocentrica, sicura, etica e responsabile, al servizio dell'apprendimento;
 - b) garantire la conformità alla normativa nazionale ed europea;
 - c) tutelare i diritti e le libertà fondamentali di alunni, docenti e personale, prevenendo ogni forma di discriminazione algoritmica;
 - d) semplificare i processi amministrativi e sostenere la personalizzazione della didattica in un'ottica inclusiva.

Art. 2 – Ruoli e responsabilità

1. Ai sensi dell'AI Act l'Istituto opera come «deployer» (utilizzatore), in quanto soggetto pubblico che utilizza sistemi di IA sotto la propria autorità.
2. **Dirigente Scolastico.** Ha la responsabilità della governance dei sistemi di IA: approva formalmente le iniziative, previo inserimento nel PTOF e deliberazione degli organi collegiali competenti; individua le figure di riferimento (animatore digitale, team per l'innovazione); assicura il monitoraggio dei risultati.
3. **Docenti.** Guidano gli alunni verso un uso consapevole ed eticamente corretto delle tecnologie; mantengono la piena responsabilità e la titolarità esclusiva delle valutazioni. Nessuna valutazione, ammissione o decisione sul percorso scolastico di un alunno può essere affidata in modo automatico a un sistema di IA.
4. **DSGA e personale ATA.** Utilizzano i sistemi di IA autorizzati per le attività amministrative, nel rispetto delle istruzioni ricevute.
5. **Responsabile della protezione dei dati (DPO).** È coinvolto obbligatoriamente fin dalla fase di progettazione di ogni iniziativa che preveda l'uso di un sistema di IA.

Art. 3 – Principi

Tutti i sistemi di IA utilizzati nell'Istituto rispettano i seguenti principi:

- a) **centralità della persona:** l'IA supporta ma non sostituisce le relazioni umane, l'insegnamento diretto e il giudizio del docente;
- b) **sorveglianza umana:** ogni contenuto o risultato prodotto dall'IA è verificato da una persona, per individuare errori, informazioni non veritiere («allucinazioni») o anomalie;
- c) **equità e non discriminazione:** si scelgono sistemi che riducano al minimo i rischi di distorsioni (bias) basate su sesso, origine, religione, disabilità o condizioni personali e sociali;
- d) **trasparenza e spiegabilità:** il funzionamento dei sistemi e le loro logiche sono resi conoscibili agli interessati; la scuola conserva la documentazione tecnica;
- e) **sostenibilità:** equilibrio tra impatto ambientale, inclusione sociale e sostenibilità economica.

Art. 4 – Pratiche vietate e sistemi ad alto rischio

1. **Pratiche vietate.** Nell'Istituto è vietato l'uso di sistemi di IA riconducibili alle pratiche proibite dall'art. 5 dell'AI Act, tra cui sistemi che utilizzano tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli; sistemi di punteggio sociale (social scoring); sistemi di categorizzazione biometrica volti a dedurre opinioni politiche, orientamento sessuale, origine o convinzioni religiose; sistemi di riconoscimento delle emozioni, salvo comprovati motivi medici o di sicurezza.
2. **Sistemi ad alto rischio.** Sono ad alto rischio, ai sensi dell'Allegato III dell'AI Act, i sistemi di IA utilizzati per: determinare l'accesso o l'ammissione degli alunni; valutare i risultati dell'apprendimento; valutare il livello di istruzione adeguato per una persona; monitorare comportamenti vietati durante prove e verifiche. L'eventuale adozione di tali sistemi richiede la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA) integrata con la DPIA, la sorveglianza da parte di personale appositamente formato e la verifica che il fornitore abbia completato la procedura di conformità CE.

Art. 5 – Protezione dei dati personali

L'uso di sistemi di IA che comportano il trattamento di dati personali rispetta i seguenti adempimenti:

1. **Base giuridica:** il trattamento si fonda sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato.
2. **Valutazione d'impatto (DPIA):** prima di ogni trattamento la scuola redige una DPIA ai sensi dell'art. 35 del GDPR; se permangono rischi residui elevati, consulta preventivamente il Garante per la protezione dei dati personali.
3. **Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita:** i sistemi sono configurati in modo da ridurre al minimo la raccolta di dati identificativi; ove possibile si utilizzano dati sintetici o anonimizzati.
4. **Informativa:** agli interessati, e a chi esercita la responsabilità genitoriale, è fornita un'informativa semplice e comprensibile anche dai minori, che illustra le logiche dei sistemi e il diritto a ottenere spiegazioni.
5. **Autorizzazioni e nomine:** il personale che utilizza i sistemi è autorizzato al trattamento e riceve istruzioni scritte; i fornitori che trattano dati per conto della scuola sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
6. **Registro dei trattamenti:** ogni trattamento svolto con sistemi di IA è annotato nel Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR).

Art. 6 – Requisiti tecnici e fornitori

1. I sistemi di IA sono acquisiti secondo il Regolamento dell'attività negoziale (Allegato n. 4), privilegiando fornitori in possesso di certificazioni di sicurezza (ad esempio ISO/IEC 27001) e delle qualificazioni previste per i servizi cloud della pubblica amministrazione, che garantiscano il trattamento dei dati nello Spazio Economico Europeo o in Paesi che assicurano un livello di protezione adeguato.
2. Si privilegiano soluzioni utilizzabili negli ambienti digitali istituzionali dell'Istituto, con account gestiti dalla scuola.
3. Prima dell'uso sono verificate le impostazioni dei sistemi e sono disattivate le funzioni non necessarie, quali la cronologia delle conversazioni, l'uso dei dati per l'addestramento, la profilazione e il tracciamento degli utenti.

Art. 7 – Uso dei sistemi di IA da parte degli alunni

1. Gli alunni utilizzano sistemi di IA solo nell'ambito di attività didattiche programmate, sotto la guida e la sorveglianza del docente, con gli strumenti e gli account indicati dalla scuola e con i dispositivi ammessi dall'Allegato n. 7 (Regolamento BYOD).

2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 132/2025, gli alunni di età inferiore a quattordici anni possono utilizzare sistemi di IA solo con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. La scuola acquisisce tale consenso con apposito modulo prima dell'avvio delle attività. Si rispettano inoltre i limiti di età previsti dalle condizioni d'uso di ciascun servizio.
3. Nelle richieste (prompt) rivolte ai sistemi di IA è vietato inserire dati personali propri o altrui, immagini di persone o informazioni riservate.
4. Gli alunni dichiarano l'uso dell'IA nei lavori prodotti con il suo supporto. Presentare come proprio, senza autorizzazione, un compito o una verifica svolti con l'IA è una mancanza disciplinare (art. 72 del Regolamento d'Istituto); la prova non è valutabile e può essere ripetuta.
5. È vietato utilizzare sistemi di IA per creare o diffondere contenuti falsi o manipolati (testi, immagini, audio o video) che riguardano compagni, docenti o altre persone. Tali comportamenti sono sanzionati secondo il Titolo Settimo del Regolamento d'Istituto e, se costituiscono reato o atti di cyberbullismo, sono segnalati alle autorità competenti.
6. Le famiglie possono chiedere, con apposito modulo, che i dati personali del proprio figlio non siano utilizzati per l'addestramento di sistemi di IA. L'esercizio di questo diritto non comporta alcuna limitazione nell'accesso alle attività e agli strumenti didattici.

Art. 8 – Uso dei sistemi di IA da parte del personale

1. I docenti possono utilizzare sistemi di IA per personalizzare e differenziare i materiali didattici, anche in attuazione di PEI e PDP, per creare strumenti interattivi (quiz, mappe concettuali, simulazioni), per supportare la redazione di rubriche valutative e per l'organizzazione delle attività. I contenuti prodotti sono sempre verificati prima dell'uso.
2. Il DSGA e il personale ATA possono utilizzare sistemi di IA autorizzati per l'ottimizzazione delle attività di segreteria, la gestione delle richieste frequenti, le comunicazioni periodiche e la gestione dell'inventario.
3. È vietato inserire nei sistemi di IA non autorizzati dalla scuola dati personali di alunni, famiglie o personale, in particolare dati relativi alla salute, alla disabilità, ai PEI e PDP o a procedimenti disciplinari.
4. È vietata la profilazione automatizzata del personale e il suo monitoraggio tramite sistemi di IA senza la preventiva DPIA e il rispetto delle procedure di informazione e confronto sindacale previste dal CCNL.

Art. 9 – Procedura di introduzione di nuovi sistemi

Ogni nuovo sistema di IA è introdotto secondo cinque fasi:

1. **Definizione:** analisi del bisogno e dei casi d'uso, coerenza con il RAV e il PTOF, approvazione degli organi collegiali competenti;
2. **Pianificazione:** piano di progetto (tempi, costi, ruoli) e valutazione dei rischi, con coinvolgimento del DPO;
3. **Adozione:** introduzione graduale, accompagnata da un piano di comunicazione alle famiglie e al personale e da specifica formazione;
4. **Monitoraggio:** controllo periodico dei risultati prodotti dal sistema per rilevare anomalie, errori o violazioni dei dati, con rivalutazione dei rischi;
5. **Conclusioni:** valutazione dei risultati e documentazione ai fini della rendicontazione sociale.

I progetti sono censiti, quando previsto, tramite la «Scheda progetto IA» sulla piattaforma ministeriale Unica.

Art. 10 – Violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali (data breach) connessa all'uso di sistemi di IA, il Dirigente Scolastico, assistito dal DPO, la notifica al Garante per la protezione dei dati personali senza ingiustificato ritardo e, ove

possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza; se la violazione presenta un rischio elevato per i diritti degli interessati, ne dà comunicazione anche a questi ultimi.

Art. 11 – Aggiornamento

Il presente regolamento è aggiornato periodicamente in relazione all'evoluzione della normativa, ai provvedimenti del Ministero e agli esiti delle sperimentazioni.